


**SERENISSIMA GRAN LOGGIA
DEL RITO SIMBOLICO ITALIANO**



**DICHIARAZIONE DI PRINCIPI
STATUTO
REGOLAMENTO**



**DALLA SEDE DELLA GRAN LOGGIA
MMXXII
PALAZZO GIUSTINIANI – ROMA**

1859

MASSONERIA UNIVERSALE

COMUNIONE ITALIANA



Grande Oriente d'Italia

Palazzo Giustiniani

A.:G.:D.:G.:A.:D.:U.:

DECRETO N.35/MP

**NOI MARZIANO PAGELLA
GRAN MAESTRO DEGLI ARCHITETTI DEL RITO
SIMBOLICO ITALIANO**

- Vista la deliberazione della Serenissima Gran Loggia del 3 ottobre 2021, E.:V.:., con la quale è stato approvato il nuovo testo dello Statuto del Rito Simbolico Italiano;
- Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza del 27 novembre 2021, E.:V.:., che ha approvato il nuovo testo dello Regolamento;
- Visto l'art. I delle Disposizioni Transitorie dello stesso dello Statuto del Rito;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

Articolo Unico

Si promulgano lo Statuto e il Regolamento del Rito Simbolico Italiano regolarmente approvati ed annessi al presente Decreto, con contestuale entrata in vigore.

I Maestri Architetti tutti hanno l'obbligo di rispettarli e di farli rispettare.

Se ne dispone la pubblicazione come da prassi e si ordina alla Gran Segreteria di darne opportuna diffusione.

Dato da Villa "Il Vascello", all'Oriente di Roma, il I giorno del I mese dell'anno MMDCCCLXXV a. U. c., il giorno 1 del mese di gennaio dell'anno 2022 E.:V.:.

Il Gran Segretario
Mauro Raimondi

IL GRAN MAESTRO DEGLI ARCHITETTI

Marziano Pagella



DICHIARAZIONE DI PRINCIPI DEL RITO SIMBOLICO ITALIANO

Il Rito Simbolico Italiano è un corpo rituale autonomo e sovrano, costituito nell'ottobre del 1859, che ha installato, quale Comunione Massonica indipendente, la propria Serenissima Gran Loggia nel 1879.

Dalla sua costituzione ha avuto ininterrottamente giurisdizione in Italia sia sulle proprie Logge che sulle proprie Camere Rituali; dal 1874 ha realizzato la fusione delle proprie Officine nel Grande Oriente d'Italia; dal 1922, per adeguare la struttura della Comunione Italiana a quella della Massoneria Universale, ha rinunciato alla giurisdizione sulle proprie Logge.

Il Rito Simbolico italiano, costituito nello spirito delle più pure ed antiche tradizioni della Massoneria Italiana, conferma i «Cinque Punti della Fratellanza» dei Liberi Muratori, annessi alla presente dichiarazione di Principi come parte integrante ed inscindibile.

Il Rito Simbolico Italiano, in quanto si attiene particolarmente alla sua dottrina e al suo metodo, fonda il proprio ordinamento sui seguenti Principi essenziali:

I

L'attribuzione del Grado di Maestro presume il raggiungimento della Perfezione Massonica.

II

La Sovranità Massonica risiede esclusivamente nel popolo dei Maestri Liberi Muratori.

III

Gli uffici rituali sono tutti elettivi e temporanei.



I «CINQUE PUNTI DELLA FRATELLANZA» DEI LIBERI MURATORI*

I

La Società dei Liberi Muratori è un'unione di Uomini Liberi e di buoni costumi, affratellati da sentimenti di mutua stima ed amicizia, e diretti da principi velati da Simboli ed illustrati da Allegorie.

Gli insegnamenti di questi principi e l'educazione particolare che ne scaturisce vengono compiuti nelle Logge con lo studio degli emblemi, delle tradizioni e con la pratica delle Cerimonie proprie dell'Arte Reale.

II

La Libera Muratoria riconosce e venera un Essere Supremo sotto il nome di Grande Architetto dell'Universo; ha per massime fondamentali: Conosci te stesso; Ama il prossimo tuo come te stesso.

Essa propugna la Libertà di Coscienza ed il Libero Esame, e perciò richiede da tutti i suoi Adepti il rispetto delle opinioni altrui, e vieta loro ogni discussione, che possa turbare il lavoro e l'armonia delle Logge, le quali debbono essere un centro permanente di Unione Fraterna tra persone buone, leali e probe, un Legame Segreto fra tutti coloro che sono animati da sincero amore per il Vero, per il Bello e il Buono.

III

La Libera Muratoria ha per scopo il perfezionamento morale dell'Umanità, e per mezzo la diffusione e la pratica di una vera filantropia; l'elevazione morale, intellettuale e materiale di tutti gli Uomini ai quali Essa aspira di estendere i legami d'Amore e di Solidarietà fraterni che uniscono tutti i Liberi Muratori sulla superficie della Terra.

Il Libero Muratore ha per divisa: Fa agli altri ciò che vorresti che da altri fosse fatto a te.

Tenendo in più gran conto i valori morali, la Libera Muratoria non ammette privilegi di classi sociali, ed onora il lavoro in tutte le sue forme; riconosce in ogni Uomo il diritto di esercitare senza ostacoli e senza restrizioni le facoltà sue purché non violi quelle degli altri, e sia in armonia coi supremi interessi della Patria e dell'Umanità.

Essa crede che i Doveri ed i Diritti debbano essere uniformi per tutti, affinché nessuno si sottragga all'azione della Legge che li definisce; e che ogni Uomo debba partecipare, in ragione del proprio lavoro, al godimento dei prodotti, risultato di tutte le forze sociali in attività.

IV

La Libera Muratoria non riconosce alcun limite alla ricerca del Vero ed al Progresso Umano; essa ritiene che i sistemi etici, filosofici e politici non siano che delle manifestazioni e dei metodi differenti, ma pur concorrenti ad uno stesso fine, della Legge universale che presiede a tutte le sfere dell'esistenza. Perciò s'interdice ogni politica d'azione esterna effettuata da Essa come corpo, ma lascia ai suoi Adepti ampia libertà d'azione nel mondo profano, secondo la loro coscienza, sul terreno religioso, filosofico e politico, senza dar loro alcuna parola d'ordine.

V

Le Logge sono i luoghi particolari dove si riuniscono i Liberi Muratori e nei quali essi apprendono ad amare ed a servire la Patria e l'esercizio della loro Arte, che è l'arte della vita; ed a pensare, a volere ed a vivere come Uomini completamente formati e padroni di sé, nello spirito della Patria e dell'Umanità. Risvegliare e fortificare questo spirito, contribuire con esso a perfezionare l'Umanità nella persona di ogni Fratello, preparare e sostenere gli Uomini nella loro ascensione, tale è lo scopo dei lavori delle Logge.

* Approvati nell'Assemblea di Torino, 26 dicembre 1861-1 gennaio 1862.

**STATUTO
DEL RITO SIMBOLICO ITALIANO**

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Il Rito Simbolico Italiano è una Fratellanza di Maestri Liberi Muratori, costituita in perfetta parità di doveri e di diritti per elevare la coscienza iniziatica e per collaborare alla diffusione dei principi massonici confermati nella “Dichiarazione di Principi” all’atto della sua costituzione.

Art. 2

Il Rito Simbolico Italiano richiede ai propri aderenti soltanto una Promessa Solenne e non concede nuove iniziazioni.

Art. 3

Il Rito Simbolico Italiano, costituito nella Serenissima Gran Loggia di Rito Simbolico Italiano, opera territorialmente per mezzo delle Logge Regionali e dei Collegi dei Maestri Architetti.

Le riunioni rituali dovranno svolgersi in un Tempio massonico, arredato secondo le regole riportate nel Rituale del Rito.

TITOLO I

DEI MAESTRI ARCHITETTI

Art. 4

I Maestri Liberi Muratori, affiliati alla Massoneria Italiana, Grande Oriente d'Italia, Palazzo Giustiniani, o in una Comunione estera da esso riconosciuta, possono presentare domanda per l'ammissione al Collegio dei Maestri Architetti del proprio Oriente. Ove nel proprio Oriente non esista un Collegio di Maestri Architetti, la domanda potrà essere diretta al Collegio dei Maestri Architetti più vicino, oppure al Consiglio di Presidenza.

La domanda deve essere convalidata da due Maestri Architetti attivi e quotizzanti.

I Maestri Liberi Muratori richiedenti devono dichiarare nella domanda di non essere legati all'obbedienza di altra Autorità Rituale.

Art. 5

Le domande di ammissione e di riammissione sono deliberate, dal Collegio dei Maestri Architetti, a maggioranza, secondo le modalità prescritte dal Titolo I del Regolamento.

Gli ammessi, prestata la Promessa Solenne al Rito, assumeranno il titolo di Maestro Architetto e riceveranno il necessario corredo, il Brevetto e la Tessera di appartenenza al Rito previa comunicazione della data di deliberazione alla Gran Segreteria da parte del Collegio.

Art. 6

Il Maestro Architetto è tenuto all'osservanza dei Principi e dei Cinque Punti della Fratellanza del Rito. È inoltre tenuto a:

- osservare fedelmente lo Statuto, il Regolamento e il Rituale del Rito;
- esercitare scrupolosamente qualsiasi Carica assuma o incarico che gli venga affidato;
- intervenire alle riunioni del proprio Collegio.

Inoltre il Maestro Architetto può chiedere il trasferimento in altro Collegio o anche chiedere un periodo di congedo ed assumerà, nei confronti del Rito, la stessa posizione di sonno, di sospensione, di depennamento o di espulsione che riveste in seno all'Ordine del Grande Oriente d'Italia; ciò in conformità a quanto stabilito dal "Protocollo d'Intesa" con il Grande Oriente d'Italia.

L'assunzione di tale posizione avverrà in modo automatico, come previsto dall'art. 8 del Regolamento.

Fermo restando quanto stabilito all'art. 7 del Regolamento, il Maestro Architetto che si risveglia nell'Ordine o abbia rinunciato all'appartenenza al Rito, può chiedere la riammissione al Rito, previa presentazione di apposita domanda al Collegio di appartenenza (o in caso di demolizione dello stesso, al Consiglio di Presidenza).

Il Collegio (o il Consiglio di Presidenza) delibererà sulla riammissione, secondo quanto previsto dal Regolamento.

Art. 7

Il Maestro Architetto che, senza giustificato motivo, protragga l'assenza dai Lavori del proprio Collegio, per un periodo superiore a sei mesi o che risulti moroso da oltre dieci mesi dal pagamento delle capitazioni o altre contribuzioni deliberate legittimamente dagli organi competenti può essere dichiarato, dal Collegio di appartenenza, decaduto da membro del Rito e depennato dal piè di lista, fermi restando gli obblighi economici verso il Rito.

Il Regolamento fissa le procedure per l'adozione del provvedimento e per il reclamo.

TITOLO II

DEL COLLEGIO DEI MAESTRI ARCHITETTI

Art. 8

In ogni Oriente si può costituire uno o più Collegi dei Maestri Architetti, su richiesta di almeno sette Maestri Architetti attivi e quotizzanti.

Il nome distintivo del Collegio deve essere l'antico nome latino della località di costituzione.

L'insediamento del nuovo Collegio avverrà previo rilascio della Bolla di Fondazione e dopo il nulla osta del Serenissimo Gran Maestro degli Architetti.

L'insediamento sarà presieduto dal Serenissimo Gran Maestro o da un Dignitario di Gran Loggia da lui Delegato.

La costituzione e l'insediamento del Collegio avverranno secondo le modalità di cui all'art. 9 del Regolamento.

Art. 9

Il Collegio dei Maestri Architetti lavora con il Rituale approvato dalla Gran Loggia.

Il Collegio inoltre può avere un proprio Regolamento, da approvarsi secondo quanto riportato dall'art. 35 lett. m) del presente Statuto.

Nell'ambito dell'Oriente dove non esiste un Collegio di Maestri Architetti, può essere formato un Triangolo, con le modalità di cui all'art. 9 del Regolamento, composto da un minimo di tre Fratelli Maestri Architetti attivi e quotizzanti, che costituirà punto di aggregazione per promuovere la costituzione di un nuovo Collegio.

Art. 10

Il Collegio dei Maestri Architetti ammette, in qualità di visitatori, alle proprie sedute i Maestri Architetti regolarmente appartenenti ad altri Collegi. I visitatori hanno diritto al voto, salvo che per le questioni economiche e per le votazioni delle cariche.

Il Collegio dei Maestri Architetti, in Tornate appositamente convocate, può invitare nel Tempio, a Lavori sospesi, in qualità di visitatori, i Fratelli Maestri Liberi Muratori della Comunione massonica di Palazzo Giustiniani, appartenenti o no ad altri Riti, con lo scopo di farli assistere alla lettura delle Tavole Architettoniche tracciate dai Maestri Architetti.

Art. 11

Il Collegio dei Maestri Architetti è governato dal Presidente e da un Seggio di Dignitari così composto:

- Primo Sorvegliante - Vice Presidente
- Secondo Sorvegliante
- Oratore
- Segretario
- Tesoriere
- Cerimoniere

Art. 12

Il Collegio dei Maestri Architetti, in una riunione appositamente convocata entro il mese di giugno di ogni anno, elegge il Presidente ed il Seggio dei Dignitari ed i membri del Tribunale di cui all'art. 55, lett. b) del presente Statuto, nonché, ogni biennio, i propri delegati alla Loggia Regionale.

Della data delle elezioni ne dà comunicazione alla Gran Segreteria con un termine utile di almeno 15 giorni dalla data medesima.

Art. 13

Il Collegio, subito dopo l'insediamento delle cariche, redige un calendario delle proprie Tornate da inviare alla Gran Segreteria ed alla Loggia Regionale territorialmente competente.

Il Collegio dei Maestri Architetti si riunisce sotto la guida del suo Presidente, di regola una volta al mese, in riunione ordinaria.

La convocazione straordinaria può essere disposta dal Presidente quando lo ritenga opportuno, oppure quando gli sia richiesto dal Presidente della Loggia Regionale per la trattazione di questioni riguardanti la Regione o dal Serenissimo Gran Maestro degli Architetti per la trattazione di questioni a carattere generale riguardanti il Rito.

La convocazione straordinaria può essere richiesta, con motivazione scritta, da un numero di Maestri Architetti componenti il Collegio non minore del quinto degli iscritti.

La convocazione straordinaria può essere disposta anche dall'Oratore, nella sua funzione di custode della legge, in caso di incapacità o indisponibilità del Presidente a provvedere.

Art. 14

Il Collegio dei Maestri Architetti ha i seguenti compiti:

- a) intensificare ed elevare la dottrina dei Maestri Architetti in rapporto specialmente allo studio della simbologia massonica ed alla conoscenza di tutti gli ordinamenti a carattere iniziatico di ogni tempo e di ogni paese;
- b) curare la diffusione del Rito nella propria giurisdizione;
- c) prendere l'iniziativa per l'esame di questioni di carattere morale, sociale, politico, culturale, umanitario, interessanti la propria giurisdizione, e, ove occorra, affidarne lo studio a Commissioni permanenti o temporanee;
- d) studiare le questioni ad esso affidate dalla Gran Loggia;
- e) stabilire forme di assistenza morale e materiale ai Fratelli, alle loro Famiglie, ai profani, e alle Istituzioni Umanitarie;
- f) eleggere il Presidente ed il proprio Seggio dei Dignitari, comunicando l'esito delle elezioni alla Gran Segreteria entro 15 giorni dall'avvenuta votazione mediante apposito modello;
- g) eleggere i propri delegati alla Loggia Regionale di appartenenza, comunicando l'esito delle elezioni alla Gran Segreteria entro 15 giorni dall'avvenuta votazione mediante apposito modello;
- h) eleggere i propri rappresentanti alla Gran Loggia, comunicando l'esito delle elezioni alla Gran Segreteria entro 15 giorni dall'avvenuta votazione, mediante apposito modello, e comunque entro il termine ultimo per lo svolgimento della medesima
- i) eleggere i membri del Tribunale di cui all'art. 55 lett. b) del presente Statuto, comunicando l'esito delle elezioni alla Gran Segreteria entro 15 giorni dall'avvenuta votazione mediante apposito modello;

Art. 14 bis

Un Collegio, individuato dal Consiglio di Presidenza, potrà essere elevato alla funzione di Collegio di Ricerca.

Fatto salvo quanto stabilito al precedente art. 14, il Collegio di Ricerca opererà secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

TITOLO III

DELLA LOGGIA REGIONALE

Art. 15

La Loggia Regionale è costituita qualora nella Regione o Regioni limitrofe esistano due o più Collegi di Maestri Architetti.

Qualora non concorrano le condizioni per la istituzione di una Loggia Regionale può essere assegnata ad essa una giurisdizione particolare oltre gli attuali confini geografici regionali.

Art. 16

La Loggia Regionale è costituita da tutti i Maestri Architetti appartenenti ai Collegi che compongono la Loggia Regionale medesima.

Hanno diritto di voto i Presidenti dei Collegi dei Maestri Architetti che ne fanno parte e i delegati Regionali dei Collegi di appartenenza alla stessa, in ragione di uno per ogni cinque componenti del Collegio, o frazione.

Il nome distintivo della Loggia Regionale dovrà essere in latino.

La costituzione della Loggia Regionale avverrà nei modi descritti per il Collegio e secondo le modalità di cui all'art. 18 del Regolamento, mentre l'insediamento avverrà secondo le modalità di cui all'art. 23 del Regolamento.

Art. 17

La Loggia Regionale ammette, in qualità di visitatori, alle proprie riunioni tutti i Maestri Architetti.

Art. 18

La Loggia Regionale è governata del Presidente e da un Seggio di Dignitari, così composto:

- Primo Sorvegliante - Vice Presidente
- Secondo Sorvegliante
- Oratore
- Segretario
- Tesoriere
- Cerimoniere

La elezione delle cariche avverrà tra i Membri effettivi così come definiti nell'art. 21 del Regolamento.

Art. 19

La Loggia Regionale, ogni biennio, in una riunione appositamente convocata di norma entro il mese di ottobre, elegge il Presidente, i Dignitari ed i membri del Tribunale di cui all'art. 55 lett. c) del presente Statuto.

Della data delle elezioni ne dà comunicazione alla Gran Segreteria con un termine utile di almeno 15 giorni prima dalla data medesima.

Art. 20

La Loggia Regionale si riunisce sotto la guida del suo Presidente di regola ogni due mesi. La convocazione straordinaria può essere disposta dal Presidente quando lo ritenga opportuno.

La convocazione straordinaria può essere richiesta, per il bene del Rito, con motivazione scritta, da un numero di Maestri Architetti componenti la Loggia Regionale non minore del quarto degli iscritti.

La convocazione straordinaria può essere disposta anche dall'Oratore, nella sua funzione di custode della legge, in caso di incapacità o indisponibilità del Presidente a provvedere.

Art. 21

La Loggia Regionale ha i seguenti compiti principali:

- a) rappresentare, rafforzare e diffondere il Rito nel proprio territorio;
- b) trattare le questioni massoniche e tutti i problemi della vita profana che ritenga pertinenti in rapporto alla propria giurisdizione territoriale;
- c) collaborare al lavoro dei Collegi dei Maestri Architetti di appartenenza;
- d) promuovere, quando possibile, un convegno annuale dei Fratelli della Regione, per trattare i maggiori interessi della Regione e per rinsaldare l'affratellamento dei componenti il Rito nella Regione stessa;
- e) proporre al Consiglio di Presidenza i provvedimenti ritenuti opportuni per i Collegi dei Maestri Architetti il cui funzionamento non sia regolare;
- f) mantenere continuo contatto con il Consiglio di Presidenza, suggerendo quei provvedimenti e quelle opere ritenuti necessari nell'interesse delle finalità massoniche e rituali;
- g) eleggere il Presidente ed il proprio Seggio dei Dignitari, comunicando l'esito delle elezioni alla Gran Segreteria entro 15 giorni dall'avvenuta votazione mediante apposito modello;
- h) eleggere i membri del Tribunale di cui all'art. 55 lett. c) del presente Statuto, comunicando l'esito delle elezioni alla Gran Segreteria entro 15 giorni dall'avvenuta votazione mediante apposito modello.

TITOLO IV

DELLA GRAN LOGGIA

Art. 22

La Gran Loggia ha il governo generale del Rito Simbolico Italiano.

Art. 23

La Gran Loggia è costituita da componenti di diritto e da componenti elettivi. Sono componenti di diritto:

1. Il Seggio dei Grandi Dignitari (o Consiglio di Presidenza)
2. I Presidenti delle Logge Regionali
3. I Presidenti dei Collegi dei Maestri Architetti.

Sono componenti elettivi i delegati dei Collegi dei Maestri Architetti in ragione di uno ogni sette Maestri o frazione.

I componenti di diritto e quelli elettivi fanno parte della Gran Loggia “pro tempore”.

Art. 24

La Gran Loggia elegge il Serenissimo Gran Maestro degli Architetti e Presidente del Rito con le modalità di cui al Regolamento.

Il Serenissimo Gran Maestro degli Architetti dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Art. 25

La Gran Loggia elegge il Seggio dei Grandi Dignitari e i membri del Tribunale secondo le modalità previste dal Regolamento.

Il Seggio dei Grandi Dignitari ed i membri del Tribunale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 26

La Gran Loggia è governata dal Serenissimo Gran Maestro degli Architetti e Presidente del Rito e da un Seggio di Grandi Dignitari, così composto:

- Primo Gran Sorvegliante e Vice Presidente
- Secondo Gran Sorvegliante
- Grande Oratore
- Gran Segretario
- Gran Tesoriere
- Gran Cerimoniere

Il Serenissimo Gran Maestro può designare Grandi Dignitari Aggiunti senza diritto di voto, col compito di coadiuvare i titolari degli uffici elettivi; può istituire commissioni, nominandone i membri ed i responsabili; può conferire incarichi speciali.

Art. 27

Il Serenissimo Gran Maestro ed i Grandi Dignitari eletti costituiscono il Consiglio di Presidenza.

Partecipano alle riunioni del Consiglio di Presidenza, su invito diretto del Serenissimo Gran Maestro o suo delegato, in funzione consultiva e senza diritto di voto: i Grandi Dignitari Aggiunti, i Presidenti delle Logge Regionali, i Presidenti delle commissioni, i Responsabili degli incarichi speciali e, in generale, qualunque altro Fratello la cui opera e le cui competenze vengano ritenute utili per gli interessi del Rito.

Art. 28

La Gran Loggia si riunisce di regola entro il 31 maggio di ogni anno con decreto del Serenissimo Gran Maestro, contenente l'ordine dei lavori e il luogo della riunione, da emanarsi almeno due mesi prima della data fissata.

Le riunioni straordinarie possono essere convocate "motu proprio" dal Serenissimo Gran Maestro degli Architetti, oppure su deliberazione del Consiglio di Presidenza, o su richiesta di un terzo dei Collegi dei Maestri Architetti in regola con il Tesoro.

Anche in questo caso la convocazione verrà effettuata almeno due mesi prima della data fissata, con apposito Decreto del Serenissimo Gran Maestro, contenente l'ordine dei Lavori ed il luogo della riunione.

Art. 29

I Presidenti delle Logge Regionali ed i Presidenti dei Collegi dei Maestri Architetti che, per giustificato motivo, non possano intervenire alla riunione della Gran Loggia potranno conferire delega scritta ad un Maestro Architetto rispettivamente della propria Loggia Regionale o del proprio Collegio.

Art. 30

Il Consiglio di Presidenza deve riunirsi almeno due volte l'anno, anche mediante modalità telematica, per:

- esaminare tutti i problemi relativi all'attività del Rito, con particolare riferimento ai Collegi dei Maestri Architetti ed alle Logge Regionali;
- autorizzare la costituzione di nuove Logge Regionali e di nuovi Collegi di Maestri Architetti, o l'abbattimento degli stessi;
- autorizzare un Collegio alla funzione di Collegio di Ricerca;
- determinare qualsiasi contributo dovuto al Tesoro di Gran Loggia;
- approvare il Regolamento e le sue eventuali modifiche;
- prescrivere le Insegne dei Maestri Architetti;
- approvare i Labari delle Logge Regionali e dei Collegi;
- promuovere e regolare i rapporti del Rito Simbolico con il Grande Oriente d'Italia e con gli altri Riti riconosciuti e con le Comunioni massoniche regolari nel mondo.

Art. 31

Il Consiglio di Presidenza presenta alla riunione ordinaria della Gran Loggia il rendiconto amministrativo, morale ed economico-finanziario dell'anno precedente, nonché il piano economico-finanziario per l'anno successivo. Può adottare, in casi di opportunità, provvedimenti di competenza della Gran Loggia, con l'obbligo di chiederne la ratifica alla prima riunione di essa.

Art. 32

La Gran Loggia:

- a) elegge il Serenissimo Gran Maestro degli Architetti;
- b) elegge il Seggio dei Grandi Dignitari della Gran Loggia;
- c) elegge i membri del Tribunale e si costituisce in Corte di Giustizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 55, lett. e) del presente Statuto;
- d) approva ed emana lo Statuto e i Rituali del Rito, e le loro modifiche, le quali dovranno essere state preventivamente discusse, almeno quattro mesi

- prima della data di convocazione della Gran Loggia, da tutti i Collegi dei Maestri Architetti;
- e) vigila sull'osservanza dello Statuto e del Regolamento del Rito da parte di tutte le Logge Regionali e dei Collegi;
 - f) promuove e dirige il lavoro del Rito;
 - g) promuove con tutti i mezzi la cultura massonica e la diffusione delle idealtà dell'Ordine e del Rito in particolare;
 - h) giudica inappellabilmente sulle questioni riguardanti il Rito;
 - i) ratifica ed irroga i provvedimenti proposti dal Consiglio di Presidenza a carico delle Logge Regionali e dei Collegi dei Maestri Architetti il cui funzionamento non sia regolare;
 - j) può deputare, quando lo creda necessario, uno o più componenti della Gran Loggia presso le Logge Regionali o i Collegi con l'incarico di vigilare sull'osservanza dello Statuto e del Regolamento;
 - k) delibera sul rendiconto economico-finanziario dell'anno precedente, nonché sul piano economico-finanziario per l'anno successivo;
 - l) discute le proposte presentate dal Consiglio di Presidenza ed iscritte all'ordine dei Lavori;
 - m) discute e se del caso ratifica la proposta presentata dal Consiglio di Presidenza, già dallo stesso favorevolmente votata, di costituzione del Collegio di Ricerca;
 - n) se costituito, valuta quanto annualmente prodotto dal Collegio di Ricerca;
 - o) propone la revoca della qualifica di Collegio di Ricerca qualora ritenga che non abbiano operato secondo quanto stabilito dall'art. 9 bis del Regolamento.

Art. 33

Il diritto di voto nelle deliberazioni di Gran Loggia spetta ai Membri del Consiglio di Presidenza, ai Presidenti delle Logge Regionali ed ai Delegati di Collegio.

Il diritto di voto è sospeso per quei componenti di diritto o rappresentanti i cui Collegi di appartenenza non siano in regola con il Tesoro della Gran Loggia; non rientrano in questa norma i Grandi Dignitari ed il Serenissimo Gran Maestro degli Architetti ancorché appartenenti ad un Collegio non in regola con il Tesoro della Gran Loggia.

Art. 34

Il Serenissimo Gran Maestro degli Architetti è il Presidente del Rito Simbolico Italiano e lo rappresenta a tutti gli effetti.

Art. 35

Il Serenissimo Gran Maestro degli Architetti:

- a) installa i Grandi Dignitari
- b) presiede il Consiglio di Presidenza ai sensi del Regolamento;
- c) installa i Presidenti delle Logge Regionali e, ove occorra, dei Collegi dei Maestri Architetti ai sensi del Regolamento;
- d) convoca e presiede le riunioni della Gran Loggia, anche se costituita in Corte di Giustizia;
- e) promulga e fa eseguire le deliberazioni della Gran Loggia;
- f) rilascia le Bolle di Fondazione e le tessere di appartenenza al Rito;
- g) assume la Presidenza di qualsiasi riunione delle Logge Regionali e dei Collegi alle quali intervenga; nonché nelle Commissioni;
- h) ha voto decisivo, in caso di parità di voti, dopo la terza votazione;
- i) sentito il parere del Consiglio di Presidenza può sospendere per gravi motivi le Logge Regionali e i Collegi dei Maestri Architetti e dichiararne decaduto il relativo Seggio dei Dignitari;
- j) può prendere, in via d'urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di Presidenza, con l'obbligo di chiedere la ratifica alla prima riunione successiva;
- k) esercita tutte le altre attribuzioni che gli vengono conferite dallo Statuto del Rito e dal Regolamento;
- l) concede il Brevetto di Appartenenza dei Maestri Architetti ammessi al Rito ed il nulla osta per le elezioni dei Dignitari delle Logge Regionali e dei Collegi dei Maestri Architetti;
- m) approva i Regolamenti interni delle Logge Regionali e dei Collegi, sentito il parere del Consiglio di Presidenza.

Art. 36

Il Serenissimo Gran Maestro degli Architetti, sotto la sua responsabilità e nel limite delle sue attribuzioni, può affidare incarichi temporanei a componenti della Gran Loggia, come suoi Delegati o Rappresentanti.

Art. 37

Il Primo Gran Sorvegliante, Vice Presidente del Rito Simbolico Italiano, sostituisce il Serenissimo Gran Maestro degli Architetti nelle sue attribuzioni, in caso di assenza o impedimento e, insieme al Secondo Gran Sorvegliante, lo coadiuva nel governo del Rito.

Quando anche il Vice Presidente della Gran Loggia sarà assente o impedito, il Secondo Sorvegliante lo sostituirà in tutte le sue funzioni.

Il Primo Gran Sorvegliante presiede la Corte di Giustizia qualora il Serenissimo Gran Maestro degli Architetti sia oggetto di sanzione per Alto Tradimento

Art. 38

Il Grande Oratore vigila sulla esecuzione dello Statuto e del Regolamento e sull'osservanza dei Rituali e formula le conclusioni alla fine di ogni discussione.

Firma, insieme al Serenissimo Gran Maestro degli Architetti ed al Gran Segretario, i verbali delle riunioni della Gran Loggia e i Brevetti di appartenenza al Rito e le Bolle di Fondazione delle Logge Regionali e dei Collegi.

Il Grande Oratore è organo di Giustizia; in tal senso, coadiuvato dal Consiglio di Presidenza, formula le interpretazioni autentiche dello Statuto e del Regolamento.

Cura, altresì, l'archivio della giurisprudenza e delle sanzioni relative alla giustizia massonica del Rito.

Il Grande Oratore può impugnare, nei termini previsti, le sentenze di proscioglimento emesse da qualunque Tribunale.

Il Grande Oratore segnala al Serenissimo Gran Maestro ogni eventuale inosservanza di norme statutarie e regolamentari di cui dovesse giungere a conoscenza per i provvedimenti di sua competenza. Inoltre si fa promotore della convocazione della Gran Loggia, in Corte di Giustizia.

Art. 39

Il Gran Segretario firma la corrispondenza e, insieme al Serenissimo Gran Maestro degli Architetti e al Grande Oratore, i verbali delle riunioni della Gran Loggia e i Brevetti di appartenenza al Rito e le Bolle di Fondazione delle Logge Regionali e dei Collegi.

Ha la direzione della Gran Segreteria, dell'Archivio e del Libro Matricola; ad ogni riunione della Gran Loggia presenta una relazione amministrativa sullo stato del Rito; nomina e revoca gli impiegati della Gran Loggia i quali dovranno essere, di regola, Maestri Architetti regolarmente attivi e quotizzanti. Il Gran Segretario può disporre dei Segretari delle Logge Regionali, come suoi ausiliari per le competenze amministrative della Gran Segreteria sul territorio interessato.

Art. 40

Il Gran Tesoriere cura la riscossione delle capitazioni o di altre eventuali entrate e provvede alle spese della Gran Loggia in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio di Presidenza; compila ogni anno il rendiconto economico-finanziario dell'anno precedente, nonché il piano economico-finanziario per l'anno successivo, che debbono essere approvati nella riunione della Gran Loggia; conserva il Tronco della Vedova.

Il Gran Tesoriere propone al Grande Oratore l'ammonizione dei Collegi dei Maestri Architetti morosi da sei mesi nella rimessa delle capitazioni. Entro i tre mesi successivi all'ammonizione, nel caso di persistente morosità, deve chiedere al Serenissimo Gran Maestro degli Architetti di decretare la sospensione dei lavori del Collegio e la decadenza del Seggio dei Dignitari in carica, ai sensi dell'art. 35, lettera i) del presente Statuto.

Il Gran Tesoriere, ove la morosità si protragga per oltre un anno, deve chiedere al Grande Oratore di rinviare al giudizio della Gran Loggia, convocata in Corte di Giustizia, il Collegio interessato.

Art. 41

Il Gran Cerimoniere è responsabile della logistica nonché della copertura dei Lavori della Gran Loggia; cura il ricevimento dei Fratelli Visitatori; dà le disposizioni e dirige il cerimoniale nelle sedute particolari.

TITOLO V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 42

La Gran Loggia trae i mezzi per il suo funzionamento da una quota di capitazione annuale da versarsi dai Collegi dei Maestri Architetti al Tesoro della Gran Loggia.

La quota sarà corrisposta dai Collegi dei Maestri Architetti sulla base degli iscritti al 30 giugno ed al 31 dicembre di ciascuno anno con versamenti semestrali anticipati.

Art. 43

Le Logge Regionali traggono i mezzi per il loro funzionamento dalle capitazioni dei Collegi dei Maestri Architetti di appartenenza.

Art. 44

I Collegi dei Maestri Architetti traggono i mezzi per il loro funzionamento dalle capitazioni semestrali anticipate da versarsi dai singoli Maestri Architetti al Tesoro del Collegio di appartenenza.

Art. 45

Tutte le elezioni previste dallo Statuto sono fatte esclusivamente a scrutinio segreto e sulla base della maggioranza relativa.

Sono vietate le elezioni per acclamazione, le nomine “ad honorem” e le nomine “ad vitam”.

Per ogni carica di cui al presente Statuto è prevista la rieleggibilità.

In caso di parità di voti è eletto il più anziano di iscrizione al Rito e, in caso di uguale anzianità d'iscrizione, il più anziano di età.

Art. 46

Le Logge Regionali e i Collegi dei Maestri Architetti possono essere sciolti quando vengano a mancare le condizioni della loro costituzione o per motivi di ordine.

I Presidenti sono personalmente responsabili della restituzione alla Gran Segreteria:

1. della Bolla di Fondazione;
2. del Rituale;
3. del Labaro;
4. del Tesoro;
5. dell'Archivio.

Art. 47

La Gran Loggia, le Logge Regionali, i Collegi dei Maestri Architetti hanno Labari propri, in armonia con le disposizioni emanate dal Consiglio di Presidenza.

Art. 48

I Maestri Architetti hanno particolare Insegna secondo le disposizioni emanate dal Consiglio di Presidenza.

Nelle sedute rituali dovranno essere indossati:

1. l'abito scuro con cravatta;
2. le Insegne;
3. i guanti bianchi.

Art. 49

Ogni riunione ordinaria o straordinaria dovrà comprendere di regola:

- a) lo svolgimento del Rituale di apertura e di chiusura dei lavori;
- b) la trattazione di un tema di interesse del Rito;
- c) l'esame degli argomenti amministrativi proposti dal Presidente.

Un Maestro Architetto curerà l'esecuzione di musiche che accompagnano i lavori rituali.

Di ogni riunione ordinaria e straordinaria, sarà redatto un verbale a cura del Segretario. Il verbale dovrà essere letto all'apertura dei lavori della tornata successiva e, approvato, verrà firmato dal Presidente, dall'Oratore e dal Segretario.

TITOLO VI

DELLA GIUSTIZIA MASSONICA DEL RITO

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 50

I Maestri Architetti con la Promessa Solenne accettano di sottostare alla Giustizia del Rito Simbolico Italiano, la quale si conforma sempre ai principi del Rito e alla morale massonica.

Le pene sono graduate al grado della colpa, tenendo presente la regola della tolleranza e lo spirito di fratellanza.

Va rispettato, a pena di nullità, il principio del contraddittorio in modo che ogni incolpato abbia diritto alla contestazione della accusa e alla difesa in ogni stato e grado del giudizio.

In difetto di nomina di un difensore di fiducia, deve esserne nominato uno di ufficio.

CAPO II

COLPE E PENE

Art. 51

Costituisce colpa grave:

- 1) la richiesta di ammissione ad altro Rito;
- 2) ogni violazione volontaria degli obblighi assunti con la Promessa Solenne nonché ogni azione contraria alla lealtà, all'onore e alla dignità della persona umana.

Costituiscono colpa semplice, quando non si accompagnano a condotte che rientrano nella previsione del comma precedente:

- 1) ogni violazione volontaria dello Statuto e del Regolamento del Rito;
- 2) l'inosservanza volontaria delle disposizioni della Gran Loggia e delle Autorità centrali o territoriali del Rito;
- 3) l'abituale violazione delle forme rituali.

Costituisce colpa lieve qualsiasi condotta negligente o dettata da incuria.

Art. 52

Il Maestro Architetto incolpato è considerato innocente fino a che non sia intervenuta la sentenza definitiva.

Nella valutazione della colpa l'organo giudicante deve operare con criteri di gradualità che, tenendo conto della gravità dei fatti e di ogni concomitante circostanza soggettiva ed oggettiva, consenta di pervenire ad un giudizio equilibrato.

La colpa grave è punita con l'espulsione dal Rito.

La colpa semplice è punita con l'interdizione fino a tre anni da ogni carica rituale oppure con la sospensione da un mese a un anno da tutti i diritti derivanti dall'appartenenza al Rito.

La colpa lieve è punita con l'ammonizione.

Ricorrendone i presupposti, il Grande Oratore, di concerto con il Serenissimo Gran Maestro degli Architetti, può proporre Tavola di accusa avanti le competenti autorità dell'Ordine del G.O.I.

Art. 53

Le Logge Regionali e i Collegi dei Maestri Architetti riconosciuti responsabili delle colpe loro imputate, nel rispetto dei criteri di gradualità di cui agli articoli che precedono, sono punibili:

- a) con l'ammonizione, in ipotesi di colpa lieve;
- b) con la sospensione dei lavori fino ad un anno e la decadenza del seggio dei Dignitari, in ipotesi di colpa semplice;
- c) con lo scioglimento, in ipotesi di colpa grave.

Le Logge Regionali e i Collegi dei Maestri Architetti sono rappresentati in giudizio dal Presidente o da altro Dignitario da lui delegato in caso di impedimento.

CAPO III

ORGANI GIUDIZIARI

Art. 54

La Giustizia Massonica Rituale è amministrata in nome della Serenissima Gran Loggia di Rito Simbolico Italiano.

Le sentenze sono intestate A.:G.:D.:G.:A.:D.:U.: e, a pena di nullità, motivate e sottoscritte dall'estensore.

Art. 55

Gli organi della Giustizia Massonica Rituale sono:

- a) Il Grande Oratore nelle sue funzioni;
- b) Il Tribunale del Collegio dei Maestri Architetti, composto dal Presidente e da due Giudici, che giudica in primo grado le colpe dei propri appartenenti;
- c) Il Tribunale della Loggia Regionale, composto dal Presidente e da due Giudici, che giudica in primo grado:
delle colpe dei Maestri Architetti di cui all'art. 6 bis del Regolamento;
delle colpe dei Collegi dei Maestri Architetti di appartenenza;
ed in grado di appello delle sentenze emesse dai Tribunali dei Collegi dei Maestri Architetti di appartenenza;
- d) La Gran Loggia costituita in Corte di Giustizia, composta dal Serenissimo Gran Maestro e da sei Giudici, che giudica in un unico grado delle colpe imputabili alle Logge Regionali ed ai propri componenti, per fatti connessi con la loro appartenenza alla Gran Loggia. Essa giudica in grado di appello sulle sentenze emesse in primo grado dei Tribunali delle Logge Regionali e dei Collegi, non appartenenti ad una Loggia Regionale.

Art. 56

I giudizi si svolgono senza formalità di procedura, ma con il rispetto dei principi generali di cui al presente Statuto.

Le sedute dibattimentali debbono, a pena di nullità, essere aperte a tutti i Maestri Architetti e di esse deve essere data tempestiva comunicazione scritta a tutte le Logge Regionali ed a tutti i Collegi.

Art. 57

Le sentenze, emesse in primo grado dai Tribunali delle Logge Regionali e dei Collegi dei Maestri Architetti, possono essere impugnate, nel termine dei 60 giorni dall'avvenuta comunicazione della motivazione all'impugnante, secondo le modalità previste dal Regolamento, dal dichiarato colpevole, dall'Oratore del Collegio o della Loggia Regionale e dal Grande Oratore.

Il Grande Oratore può impugnare nello stesso termine le sentenze di proscioglimento emesse da qualunque Tribunale, avanti alla Magistratura superiore.

Art. 58

Il Tribunale di secondo grado può confermare la sentenza impugnata, riformarla in tutto o in parte e può anche confermare il dispositivo, riformando la sola motivazione.

È ammesso il ricorso alla Gran Loggia, costituita in Corte di Giustizia, avverso le sentenze emesse in qualunque grado per la sola violazione di norme da osservare a pena di nullità.

Art. 59

Durante il procedimento e fintanto che la sentenza non sia più soggetta ad impugnazione il giudicabile, su istanza di parte o "motu proprio", può essere sospeso da ogni diritto rituale con provvedimento motivato del Gran Maestro.

Art. 60

La Gran Loggia può esercitare, udito il parere del Grande Oratore, il potere di condono a favore degli accusati dichiarati colpevoli, siano essi Maestri Architetti, Collegi o Logge Regionali, tenendo conto di fatti e circostanze non emersi durante la celebrazione del procedimento concluso con sentenza definitiva.

La Gran Loggia può esercitare discrezionalmente il potere di grazia, con votazione assunta all'unanimità dei presenti aventi diritto al voto, quando lo richieda motivatamente il Grande Oratore.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I

Lo Statuto ed il Rituale del Rito approvati dalla Gran Loggia entreranno in vigore dal giorno della loro promulgazione che dovrà essere decretata entro sei mesi dall'approvazione.

**REGOLAMENTO
DEL RITO SIMBOLICO ITALIANO**

DISPOSIZIONI GENERALI

I

Nel rispetto dell'ordinamento giuridico dello Stato, secondo tradizione di un Ordine Massonico regolare, i Dignitari ed ogni Maestro Architetto del Rito Simbolico Italiano, sono tenuti, nell'elaborazione, riordino e comunicazione dei dati personali riguardanti i Maestri Architetti iscritti al Rito, al più scrupoloso rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della riservatezza nella vita privata previste dalle leggi dello Stato italiano, in conformità con la Costituzione della Repubblica e le disposizioni emanate dalle Istituzioni della Comunità e dell'Unione Europea e contenute negli atti internazionali vincolanti per lo Stato.

TITOLO I

DEI MAESTRI ARCHITETTI

Art. 1

Il Maestro Libero Muratore che desidera entrare a far parte o essere riammesso al Rito Simbolico Italiano deve presentare domanda indirizzata al Collegio e sottoscritta da lui e da due Maestri Architetti, attivi e quotizzanti. Le domande di riammissione in caso di depennamento per morosità dovranno essere accompagnate dall'importo corrispondente alla morosità pregressa.

Art. 2

Fermo restando quanto stabilito all'art. 7 del Regolamento, la domanda, di ammissione e di riammissione, deve essere consegnata al Presidente del Collegio, il quale ne informa gli altri Maestri Architetti dichiarandone la presa in considerazione.

Copia della domanda unitamente all'indicazione della data della votazione dovrà essere tempestivamente inviata alla Gran Segreteria, che ne verificherà la validità, inviando successivamente il "nulla osta".

Art. 3

Nella riunione successiva alla presa in considerazione, ricevuto il "nulla osta" dalla Gran Segreteria, il Collegio, udita la relazione dei due Maestri Architetti firmatari delle domande, procederà alla votazione per deliberare l'ammissione. La votazione è fatta con voto segreto con palle bianche e nere e le domande saranno accolte se riporteranno il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti aventi diritto al voto. Se nelle votazioni le palle nere saranno superiori ad un terzo dei votanti, la domanda resta sospesa e potrà essere riproposta, per una sola volta, solamente dopo sei mesi.

L'esito della votazione dovrà essere comunicato alla Gran Segreteria entro 15 giorni dalla stessa.

Art. 4

Se il risultato della votazione è stato positivo, entro 15 giorni dalla votazione, dovrà essere effettuato il bonifico relativo al contributo per l'ammissione alla Gran Tesoreria e alla Gran Segreteria, che provvederà a inviare al Collegio il Grembiule, la Fascia ed i Gioielli di Maestro Architetto e quanto altro di corredo, fermo

restando il versamento alla Gran Tesoreria della quota di ingresso oltre alla capitazione annua dovuta dal neo Maestro Architetto o dal riammettendo che verrà computata in dodicesimi.

Art. 5

L'ammesso, successivamente, presterà la Promessa Solenne al Rito in riunione di Collegio.

La Promessa Solenne dovrà essere inviata entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione alla Gran Segreteria, che, di conseguenza, provvederà a inviare al Collegio il Brevetto e la Tessera di appartenenza al Rito.

Art. 6

Le capitazioni di ammissione e di riammissione saranno determinate ogni anno dal Consiglio di Presidenza.

Per le Capitazioni annue si stabilisce quanto segue:

I MM.:AA.: che hanno compiuto i 75 anni di età, avranno una riduzione del 50%;

I MM.:AA.: che hanno compiuto gli 80 anni di età, godranno dell'esenzione totale.

Il calcolo dell'età verrà fatto sulla base dell'anno di nascita.

I Presidenti di Collegio potranno chiedere alla Gran Tesoreria la riduzione o l'esenzione totale dal pagamento delle Capitazioni per i MM.:AA.: che hanno difficoltà economiche.

La decisione di accordare la richiesta spetta al Consiglio di Presidenza.

Art. 6 bis

Nelle ipotesi previste dall'art. 7 dello Statuto il Presidente, previa verifica con il Tesoriere e con il Segretario del Collegio, provvede a invitare formalmente, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante mezzo informatico comprovante la ricezione, il Maestro Architetto a porsi in regola con le capitazioni o altre contribuzioni e/o a riprendere la frequentazione dei Lavori del Collegio.

Decorsi 30 giorni dalla ricezione dell'invito formale senza che il Maestro Architetto interessato abbia giustificato il proprio comportamento e sanata l'eventuale morosità, il Presidente riferisce al Collegio; intervenuta la declaratoria di decadenza da parte di quest'ultimo, da riportare nel Verbale della Tornata, il Presidente dispone il depennamento dal piè di lista del Collegio.

Del provvedimento deve essere data apposita comunicazione all'interessato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante mezzo informatico comprovante la ricezione, alla Gran Segreteria ed al Grande Oratore. Ove la lettera di invito formale od il provvedimento di depennamento, diretti al Maestro Architetto interessato, torni al mittente perché il destinatario è sconosciuto al domicilio dichiarato e risultante dal piè di lista del Collegio, tale missiva si ha per recapitata a tutti gli effetti.

Avverso il provvedimento, per le sole violazioni procedurali, il Maestro Architetto interessato può proporre reclamo al Tribunale della Loggia Regionale territorialmente competente mediante raccomandata con avviso ricevimento o mediante mezzo informatico comprovante la ricezione da inviarsi nel termine di giorni 30 dal ricevimento del provvedimento.

Il reclamo deve contenere, a pena di inammissibilità, una esposizione dettagliata delle violazioni lamentate. Il reclamo non sospende l'efficacia del provvedimento.

Art. 7

Le domande di ammissione e di riammissione possono essere presentate due sole volte.

Le domande di riammissione seguiranno lo stesso iter delle domande di ammissione; la seconda volta la domanda di riammissione dovrà essere convalidata dal Consiglio di Presidenza.

Il riammesso dovrà prestare nuovamente la Promessa Solenne.

Art. 8

Il Maestro Architetto, che desideri rinunciare spontaneamente all'appartenenza al Rito, deve presentare la lettera di dimissioni al Collegio nel quale risulta a piè di lista. Il Collegio comunicherà tempestivamente, alla Gran Segreteria, il suo relativo depennamento per la sua cancellazione dal Libro Matricola. Il Collegio provvederà inoltre a fare analogia comunicazione anche per i casi previsti all'art. 7 dello Statuto.

In mancanza di comunicazione e comunque fino alla data in cui la stessa verrà realmente effettuata, il Collegio rimarrà onerato del pagamento della quota di capitazione dovuta nei confronti della Gran Tesoreria.

In conformità a quanto stabilito dal "Protocollo d'Intesa" con il Grande Oriente d'Italia, il Maestro Architetto assumerà, automaticamente, nei confronti del Rito, la stessa posizione di sonno, di sospensione, di depennamento o di espulsione che riveste in seno all'Ordine del Grande Oriente d'Italia. Sarà cura della Gran Segreteria del Rito provvedere in merito, non appena ricevuta debita comunicazione da parte del G.O.I., dandone debita informazione al Collegio di appartenenza.

TITOLO II

DEI COLLEGI DEI MAESTRI ARCHITETTI

Art. 9

La domanda di costituzione di un nuovo Collegio deve essere inoltrata, a firma di almeno sette Maestri Architetti attivi e quotizzanti, al Gran Segretario che la porrà in votazione alla prima riunione del Consiglio di Presidenza.

La votazione sarà a voto palese e il Collegio verrà costituito se il numero dei voti avrà raggiunto la maggioranza relativa dei presenti aventi diritto.

Il Collegio verrà regolarmente costituito con l'emissione della Bolla di Fondazione rilasciata dal Serenissimo Gran Maestro e controfirmata dal Grande Oratore e dal Gran Segretario.

Con le stesse modalità possono essere costituiti, ovvero elevati a tale qualifica, i Collegi di Ricerca previa approvazione del Consiglio di Presidenza e ratifica nella prima Gran Loggia utile.

La domanda di costituzione del Triangolo deve essere inoltrata, a firma di almeno tre Maestri Architetti attivi e quotizzanti, al Gran Segretario che la porrà in votazione alla prima riunione del Consiglio di Presidenza.

Art. 9 bis

Al Collegio di Ricerca si applicano gli articoli dello Statuto e del presente Regolamento tenuto però conto che le sue riunioni sono principalmente finalizzate all'approfondimento di uno o più argomenti che dovranno essere portati, ogni singolo anno, all'attenzione della Gran Loggia quale prodotto dello studio operato.

Il Collegio di Ricerca sarà composto da membri effettivi (ovvero i MM.:AA.: appartenenti al Collegio) e dai membri onorari (ovvero i MM.:AA.: appartenenti ad altri Collegi che non avranno diritto di voto per questioni amministrative ed economiche e verseranno la loro capitazione nel Collegio d'appartenenza).

I membri onorari avranno diritto a partecipare ai lavori del Collegio di Ricerca ed il dovere a collaborare all'approfondimento delle argomentazioni trattate concorrendo in solido, con i membri effettivi del Collegio, alla produzione dei risultati.

I membri onorari saranno nominati dal Consiglio di Presidenza previa consultazione con i MM.:AA.: membri effettivi del Collegio di Ricerca in funzione delle domande che i MM.:AA.: di qualsiasi Collegio avranno fatto pervenire alla Gran Segreteria.

Nel caso che, per qualsiasi motivo, un membro onorario non partecipi attivamente ai lavori d'approfondimento del Collegio di Ricerca nel periodo che intercorre tra una Gran Loggia e la successiva perderà il titolo di membro onorario.

Art. 10

Le riunioni ordinarie dei Collegi dei Maestri Architetti sono convocate possibilmente all'inizio dell'anno massonico con l'invio da parte del Presidente del calendario e del programma dei lavori ai componenti del Collegio ed alla Gran Segreteria.

Art. 11

Le convocazioni di riunioni straordinarie vanno effettuate, a cura del Segretario, a mezzo di comunicazione scritta o mediante mezzo informatico comprovante la ricezione da inviarsi a ciascun Maestro Architetto almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, con esplicito ordine del giorno. In casi di particolare e comprovata urgenza, la convocazione può essere effettuata con qualunque mezzo e senza il rispetto di termini minimi.

Art. 12

La convocazione della riunione appositamente fissata per le elezioni deve essere effettuata con comunicazione scritta cartacea o telematica da inviarsi, a cura del Segretario, a ciascun Maestro Architetto e per conoscenza alla Gran Segreteria, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, con esplicito ordine del giorno.

Tutti i Maestri Architetti in regola con il Tesoro del Collegio sono elettori ed eleggibili.

Art. 13

Le votazioni si svolgono esclusivamente con voto segreto a mezzo di schede, sulle quali ogni singolo Maestro Architetto appartenente al Collegio scriverà i nomi di coloro che vuole eleggere alle dignità rispettivamente di:

- Presidente
- Primo Sorvegliante - Vice Presidente
- Secondo Sorvegliante
- Oratore
- Segretario
- Tesoriere
- Cerimoniere
- due Giudici effettivi e due Giudici supplenti

Tale norma si applica anche per le Logge Regionali e la Gran Loggia.
Terminato lo spoglio, effettuato da due scrutatori nominati dal Presidente, per ogni carica sarà proclamato eletto chi avrà ottenuto la maggioranza relativa dei voti per quella carica.

Nei casi di parità si applicherà quanto previsto dall'art. 45 dello Statuto.

Art. 14

Il Presidente, per ogni carica, chiederà ai partecipanti alla riunione di proporsi o proporre i candidati; formata così la lista dei candidati, il Presidente porrà in votazione i nominativi in ordine di carica e successivamente procederà al conteggio dei voti coadiuvato dagli scrutatori.

Gli eletti saranno proclamati in conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento.

Art. 15

Il procedimento per le elezioni dei delegati alle Logge Regionali è analogo e si svolge con la procedura di cui ai precedenti articoli del presente Regolamento.

Art. 16

I risultati delle votazioni dei Dignitari devono essere comunicati al Gran Segretario entro 15 giorni dalla votazione, accompagnati dal saldo delle capitazioni dovute per l'anno in corso.

Il Gran Segretario provvederà, successivamente, a trasmettere il nulla osta del Serenissimo Gran Maestro degli Architetti.

La installazione rituale del Presidente e dei Dignitari che sarà fatta dal Presidente uscente, o da un suo delegato, oppure in sua assenza, dal Serenissimo Gran Maestro o da suo delegato, deve avvenire nella riunione successiva al ricevimento del nulla osta.

Art. 17

Le elezioni dei delegati alla Gran Loggia si svolgono almeno 30 giorni prima della data fissata per la Gran Loggia.

I risultati vanno trasmessi entro 10 giorni al Gran Segretario. L'elenco dei delegati alla Gran Loggia, così come comunicato alla Gran Segreteria, sarà ritenuto immodificabile dal quindicesimo giorno prima della Gran Loggia.

La sostituzione dei delegati, dopo detto termine, con un Maestro Architetto dello stesso Collegio, sarà consentita solo per gravi motivi.

TITOLO III

DELLE LOGGE REGIONALI

Art. 18

La domanda di costituzione di una nuova Loggia Regionale deve essere inoltrata, a firma di almeno due Presidenti di Collegio, i cui Collegi di appartenenza siano in regola con il Tesoro, al Gran Segretario che la porrà in votazione alla prima riunione del Consiglio di Presidenza.

La votazione sarà a voto palese e la Loggia Regionale verrà costituita se il numero dei voti avrà raggiunto la maggioranza relativa dei presenti aventi diritto.

La Loggia regionale verrà regolarmente costituita con l'emissione della Bolla di Fondazione rilasciata dal Serenissimo Gran Maestro e controfirmata dal Grande Oratore e dal Gran Segretario.

Art. 19

Le riunioni ordinarie delle Logge Regionali sono convocate all'inizio di ogni anno massonico dal Presidente con l'invio del calendario e del programma dei lavori ai rispettivi Collegi di appartenenza ed alla Gran Segreteria.

Art. 20

Le convocazioni di riunione straordinaria vanno effettuate a mezzo di comunicazione scritta o mediante mezzo informatico entrambe comprovanti la ricezione da inviarsi, a cura del Segretario, a tutti gli appartenenti, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, con esplicito ordine del giorno

Art. 21

La convocazione della riunione appositamente fissata per le elezioni deve essere effettuata con comunicazione scritta o mediante mezzo informatico da inviarsi, a tutti gli appartenenti e per conoscenza alla Gran Segreteria, a cura del Segretario, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, con esplicito ordine del giorno.

Hanno diritto di voto e sono eleggibili i Maestri Architetti (effettivi di cui all'art. 16 dello Statuto) i cui Collegi di appartenenza siano in regola con il Tesoro della Loggia Regionale e della Gran Loggia.

Le votazioni si svolgono esclusivamente con voto segreto a mezzo di schede nelle quali ogni singolo Maestro scriverà in ordine i nomi di coloro che vuole eleggere alle Dignità, oltre ai due Giudici effettivi e i due supplenti.

Art. 22

La carica di Presidente o di Dignitario della Loggia Regionale è incompatibile con quella di Presidente di Collegio.

La Loggia Regionale può, per motivi di carattere contingente ed eccezionale, derogare in via temporanea a tale norma su autorizzazione del Serenissimo Gran Maestro degli Architetti.

Art. 23

I risultati delle votazioni devono essere comunicati al Gran Segretario entro 15 giorni dalla votazione. Il Gran Segretario provvederà successivamente, a trasmettere il nulla osta del Serenissimo Gran Maestro degli Architetti.

La installazione rituale del Presidente e dei Dignitari e dei Giudici, che sarà fatta dal Serenissimo Gran Maestro degli Architetti o da un suo delegato, deve avvenire nella riunione successiva al ricevimento del nulla osta.

TITOLO IV

DELLA GRAN LOGGIA

Art. 24

Le riunioni ordinarie di Gran Loggia vengono convocate con decreto del Serenissimo Gran Maestro degli Architetti da inviarsi a cura del Gran Segretario, al Consiglio di Presidenza, a tutti i Presidenti delle Logge Regionali e dei Collegi, almeno 60 giorni prima della data fissata per la riunione, unitamente all'ordine del giorno e del luogo dove si svolgerà la riunione.

Art. 25

Le riunioni straordinarie di Gran Loggia sono convocate con decreto del Serenissimo Gran Maestro degli Architetti da inviarsi, a cura del Gran Segretario, al Consiglio di Presidenza, a tutti i Presidenti delle Logge Regionali e dei Collegi, almeno 60 giorni prima della data fissata per la riunione, unitamente all'ordine del giorno e del luogo dove si svolgerà la riunione.

Art. 26

All'apertura di ogni sessione di Gran Loggia, sia ordinaria che straordinaria, una Commissione formata dal Grande Oratore, dal Gran Segretario e dal Gran Tesoriere verifica i poteri dei membri di Gran Loggia sia di diritto che elettivi e convalida coloro che, essendo in regola con le disposizioni dello Statuto e del Regolamento, hanno diritto al voto.

Art. 27

La Gran Loggia ogni quattro anni, nella riunione ordinaria, elegge il Serenissimo Gran Maestro degli Architetti.

Le votazioni si svolgono con voto segreto a mezzo di schede su cui ogni singolo Maestro scrive un solo nome. Risulta eletto il Maestro Architetto che abbia riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il più anziano di iscrizione al Rito Simbolico.

La proclamazione dell'eletto viene fatta immediatamente e subito dopo si procede al passaggio delle consegne e all'installazione rituale del neo eletto a cura dell'uscente.

Art. 28

La Gran Loggia ogni quattro anni, in riunione ordinaria, elegge i Grandi Dignitari membri del Consiglio di Presidenza ed i Giudici, con le stesse modalità previste per le elezioni del Serenissimo Gran Maestro.

Terminato lo spoglio effettuato a cura del Grande Oratore e del Gran Segretario, il Serenissimo Gran Maestro proclama gli eletti e procede immediatamente al loro insediamento rituale.

Art. 29

Coloro che siano eletti alle cariche di Gran Loggia non possono continuare a mantenere altre Cariche all'interno del Rito.

La Gran Loggia può, per motivi di carattere contingente ed eccezionale, derogare in via temporanea a tale norma.

Art. 30

Le elezioni suppletive dei Dignitari uscenti delle Logge Regionali e dei Collegi, resesi necessarie a norma degli articoli precedenti, si svolgono con le modalità previste dal Regolamento nella riunione immediatamente successiva alla riunione di Gran Loggia.

Art. 31

La convocazione della Gran Loggia costituita in Corte di Giustizia viene effettuata con decreto del Serenissimo Gran Maestro e inviata con comunicazione scritta, a cura del Gran Segretario, al Consiglio di Presidenza, a tutti i Presidenti di Loggia Regionale e di Collegio, ai Giudici ed agli interessati, almeno 60 giorni prima della data fissata per la riunione.

TITOLO V
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 32

Le capitazioni verranno corrisposte dai Collegi dei Maestri Architetti in due soluzioni semestrali anticipate entro febbraio e luglio di ogni anno.

Su comunicazione del Gran Tesoriere, il Gran Segretario provvederà a consegnare, in occasione della Gran Loggia, le Tessere annuali di appartenenza a tutti i Maestri Architetti i cui Collegi siano in regola con la prima semestralità del Tesoro della Gran Loggia.

Le Tessere saranno firmate dal Serenissimo Gran Maestro e dal Gran Segretario e controfirmate dal Presidente del Collegio di appartenenza.

Art. 33

Le capitazioni sono computate per l'anno in corso sulla base del piè di lista al 30 giugno ed al 31 dicembre risultante dai dati del Libro Matricola della Gran Segreteria.

I Collegi saranno tenuti entro le medesime date a segnalare inserimenti e modifiche dei rispettivi piè di lista alla Gran Segreteria.

Art. 34

Il Serenissimo Gran Maestro degli Architetti può non convalidare le elezioni dei Collegi se la richiesta di nulla osta non è accompagnata dal piè di lista aggiornato e dal versamento delle capitazioni.

TITOLO VI
DELLA GIUSTIZIA MASSONICA DEL RITO

CAPO I
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 35

I Tribunali dei Collegi e delle Logge Regionali hanno sede presso i rispettivi Presidenti.

In tutti gli organi giudicanti l'Oratore e il Segretario (o i rispettivi aggiunti) fungono rispettivamente da rappresentante della legge e da verbalizzante e non partecipano alla votazione.

Art. 36

Il Presidente del Tribunale provvede, ove occorra, per incompatibilità o impedimento di un Giudice effettivo, alla designazione del Giudice supplente. Qualora l'incompatibilità o l'impedimento riguardino il Presidente, le sue funzioni vengono assunte dal Primo Sorvegliante, Vice Presidente.

Art. 37

Tutte le convocazioni e le comunicazioni debbono essere fatte con comunicazione scritta ed assumono la data del timbro postale.
Gli atti che raggiungono il loro scopo sono comunque validi.

CAPO II
SVOLGIMENTO DEI GIUDIZI

Art. 38

Le tavole di accusa debbono essere redatte per iscritto e rivolte al Presidente del Tribunale ed inviate anche all'Oratore competente.

Esse debbono contenere l'indicazione specifica dell'addebito, delle prove delle quali ci si intende avvalere e l'elencazione dei testimoni.

Dell'apertura del procedimento deve essere data notizia al Gran Maestro degli Architetti e al Consiglio di Presidenza per i provvedimenti di loro competenza.

Art. 39

Il Presidente del Tribunale competente, nei successivi 20 giorni dalla ricezione comunica all'incolpato il contenuto della tavola d'accusa e lo invita a nominarsi entro 20 giorni un difensore, che deve essere un Maestro Architetto attivo e quotizzante.

Entro 60 giorni il Presidente convoca il Tribunale, dandone notizia al Grande Oratore, al Gran Segretario, all'Oratore competente, all'incolpato e al suo difensore almeno 30 giorni prima della data fissata.

Della celebrazione del giudizio deve essere data comunicazione a tutti i membri del Collegio o della Loggia Regionale, che hanno diritto di assistervi al pari di qualsiasi altro Maestro Architetto.

Art. 40

L'istruttoria è svolta direttamente nel dibattimento che si attua senza formalità di procedura.

Esaminati i documenti ed escussi i testimoni, si svolgono le richieste dell'Oratore e della difesa e il Tribunale decide immediatamente in Camera di Consiglio.

L'incolpato deve essere sempre sentito prima della decisione.

Qualora in corso di dibattimento emergano fonti di prova o nomi di testimoni, utili all'accertamento della verità, il Tribunale può, su richiesta dell'Oratore o della difesa, rinviare il procedimento ad altra udienza.

Art. 41

Il dispositivo della sentenza deve essere letto in udienza, non appena il Tribunale ha deciso.

La motivazione della sentenza deve essere depositata presso la Segreteria dell'organo giudicante competente entro 30 giorni dalla chiusura del dibattimento.

Il Segretario provvede senza indugio alla comunicazione della sentenza all'incolpato, al suo difensore, all'Oratore, al Grande Oratore e al Gran Segretario.

Art. 42

I giudizi debbono essere definiti dallo stesso Tribunale che li ha iniziati anche se nel corso del procedimento sia scaduto il periodo di durata della carica dei suoi componenti.

La sostituzione di un Giudice in corso di causa non è consentita salvo che per forza maggiore.

CAPO III

IMPUGNAZIONI

Art. 43

L'impugnazione si propone con atto spedito, per lettera raccomandata, al Presidente e all'Oratore dell'organo competente.

Esso deve contenere una sommaria esposizione dei fatti, i motivi del gravame e le conclusioni.

L'impugnazione proposta dall'Oratore o dal Grande Oratore deve essere indirizzata anche alla parte, la quale può controdedurre entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'atto, spedendo lettera raccomandata all'attore della impugnazione e al Presidente.

Art. 44

Gli Organi delle impugnazioni giudicano in base agli atti del grado inferiore. Ricevuto il gravame, il Presidente del Collegio investito deve richiedere senza indugio gli atti al Tribunale che ha emesso la sentenza impugnata e fissare, entro 60 giorni dal ricevimento di essi, la data del dibattimento di cui deve dare comunicazione a tutti gli interessati.

Art. 45

Il dibattimento di secondo grado si svolge con la stessa procedura di quello di primo grado.

Dopo la relazione si procede alla lettura degli atti e successivamente sono ascoltati l'Oratore, la difesa e l'incolpato.

L'organo giudicante di appello può, se lo ritiene determinante ai fini dell'accertamento della verità, ammettere nuove prove e nuovi testi o rinnovare in tutto o in parte il dibattimento precedente.

Art. 46

Terminato il dibattimento, i Giudici si riuniscono in Camera di Consiglio ed emettono la sentenza il cui dispositivo è letto immediatamente.

Gli originali delle sentenze restano presso la Segreteria dell'organo giudicante che le ha emesse e gli interessati possono, in ogni momento, richiederne copia autentica.

Una copia di esse va trasmessa al Gran Segretario per la conservazione nell'Archivio del Rito.